

**N. 3/21**

**Accordo Tagliente Matteo**



**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

**letta** la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da **Tagliente Matteo** in data 8.3.21, con sottoscrizione ex art. 8, c. 2 legge 3/12 anche da parte di Defanti Stefano a conferma dell'impegno assunto (e di cui infra) ai fini della fattibilità della proposta;

**letta** la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 4.3.21;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in [REDACTED]

**ritenuto che:**

- il piano sia stato depositato da soggetto non è assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (invero la cessazione della qualità di socio illimitatamente responsabile delle società Gusto e Sensi di [REDACTED] [REDACTED] e c snc e Tagliente costruzioni snc risale, rispettivamente, al 5.2.19 e al 4.2.19, sicché il ricorrente – giusto il disposto dell'art. 147 lf – non potrebbe più essere dichiarato fallito per ripercussione, anche nel caso in cui tali società fossero sopra soglia e quindi fallibili. Peraltro, la cessazione del rapporto sociale rispetto alla Tagliente costruzioni snc è conseguenza della cancellazione della società dal registro imprese in data 4.12.19 sicché, essendo decorso più di un anno, anche tale società non può più essere dichiarata fallita);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012 (invero il ricorrente è titolare solo di reddito da lavoro dipendente per euro 1.200,00 mensili, totalmente assorbito per le spese di mantenimento proprie e della figlia convivente con la madre; il Tagliente e poi proprietario di quota di 1/3 su un compendio in San Giovanni



Lupatoto, quota valutata da perito stimatore in euro 22.050,00, nonché di quote di partecipazione in società ammesse al concordato preventivo dal Tribunale di Mantova, quindi di valore nullo. Pertanto, è del tutto evidente che con le proprie risorse reddituali e patrimoniali il ricorrente non è in grado di far fronte all'imponente debito di cui è gravato, pari ad euro 4.412.764,98, come verificato anche dal gestore della crisi);

- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

**rilevato, in particolare che:**

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;
- che i crediti sono stati verificati dal gestore della crisi, mediante accesso al cassetto fiscale, interrogazione delle banche dati pubbliche e circolarizzazione tra i creditori;
- che il reddito di euro 1.200,00 mensili deve essere effettivamente trattenuto per intero dal ricorrente, stante l'obbligo di mantenimento della figlia (euro 400,00 mensili) ed apparendo le spese residue indicate effettivamente corrispondenti a quelle necessarie per il decoroso mantenimento del ricorrente;
- che la proposta prevede:
  - 1) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC, il cui importo è stato indicato),
  - 2) il pagamento nella misura del 22% del creditore Red Sea spv (già Banco BPM) titolare di ipoteca di primo grado sul compendio di San Giovanni Lupatoto (costituito da due miniappartamenti e un ripostiglio) appartenente per quota di 1/3 al ricorrente (soddisfazione corrispondente al valore di mercato della quota, quale stimato dal perito incaricato dal gestore della crisi con perizia asseverata del 23.11.20),
  - 3) la totale degradazione al chirografo ex art. 7, c. 1 legge 3/12, oltre che del creditore ipotecario di primo grado per la parte di credito eccedente il valore della quota del ricorrente, anche di tutti gli altri creditori privilegiati (creditori titolari di ipoteche di grado secondo, terzo e quarto sul predetto immobile; creditrice per retribuzioni [REDACTED] [REDACTED] Agenzia delle Entrate/riscossione per tributi e contributi privilegiati; Comune di San Giovanni Lupatoto sempre per tributi locali privilegiati) posta l'insussistenza di beni sui quali il privilegio potrebbe essere esercitato;



4) la suddivisione dei creditori chirografari – originari o a seguito di degradazione – in 3 classi, con trattamento economico differenziato come segue:

a) creditrice [REDACTED] 15%

b) crediti di Agenzia Entrate/riscossione e del Comune di San Giovanni Lupatoto originariamente in privilegio 10%;

c) tutti gli altri creditori: 2%

- che il fabbisogno necessario per garantire l'attuazione della predetta proposta di soddisfazione dei creditori non può essere ricavato dal patrimonio del debitore, sicché del tutto correttamente è stato previsto l'apporto di finanza esterna da parte Defanti Stefano, il quale ha assunto l'impegno di mettere a disposizione dei creditori, subordinatamente all'omologa e subito dopo di questa, la complessiva somma di euro 157.000,00, con pagamento immediato agli indirizzi IBAN che gli stessi indicheranno;

- che il Defanti, oltre ad assumere specifico impegno in tal senso (vedi dichiarazione sub. doc. 8) ha anche personalmente sottoscritto la proposta, ai sensi dell'art. 8, c. 2 legge 3/12;

- che il gestore della crisi ha verificato la solvibilità del Defanti sicché, anche in considerazione del fatto che il pagamento è previsto entro 30 giorni dall'omologa, non vi è ragione di dubitare della fattibilità della proposta, essendo peraltro la somma promessa idonea a garantire la soddisfazione dei creditori nella misura sopra indicata;

- che la relazione particolareggiata del gestore della crisi contiene tutte le verifiche ed attestazioni previste dalla legge 3/12, ivi comprese quelle relative alla verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, alla fattibilità del piano e alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (nella quale non sarebbe disponibile la finanza esterna messa a disposizione dal Defanti e potrebbe essere messo a disposizione dei creditori solo il modesto importo ricavabile dalla vendita della quota di 1/3 sugli immobili in San Giovanni Lupatoto);

- che, allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

**ritenuto opportuno precisare che** al voto dovranno essere ammessi tutti i creditori concorsuali indicati nel piano, ad eccezione del creditore ipotecario Red Sea svp per la sola parte di credito (pari ad euro 22.050,00) non oggetto di falcidia (mentre anche tale creditore dovrà essere ammesso al voto per la residua parte degradata al chirografo);



**rilevato, inoltre, che** devono essere adottate idonee forme di pubblicità della proposta e del presente decreto e che va altresì emesso il provvedimento di cui all'art. 10, c. 2 lett. c) Legge 3/12

**visto** l'art.10 Legge n.3/2012,

### **FISSA**

l'udienza del **9.6.2021 ore 15,00** avanti a sé per l'esame dell'accordo;

### **DISPONE**

la comunicazione della proposta di accordo e del presente decreto ai creditori a cura del gestore della crisi Dott. Stefano Bergamasco **almeno 40 giorni prima** del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10 co. 1 L. n. 3/2012. Il dott. Bergamasco indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC

### **AVVERTE**

i creditori che dovranno far pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso (o dissenso) rispetto alla proposta di accordo - per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata – al gestore della crisi dott. Stefano Bergamasco **entro il 28 maggio 2021, con avvertimento che, in mancanza, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.**

### **DISPONE**

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi provveda agli ulteriori incombeni di cui all'art. 12, comma 1 Legge 3/12

### **DISPONE**

che a cura del gestore della crisi la proposta e il presente decreto siano immediatamente pubblicati, per una sola volta, sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "Il Caso.it". Il tutto con oscuramento dei seguenti dati sensibili: indirizzo di residenza del ricorrente e di Defanti Stefano; nominativi di persone fisiche diverse dal ricorrente, da Defanti Stefano, dal Giudice e dal gestore della crisi;

### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa dell'accordo non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Tagliente



Matteo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto che, ai sensi dell'art. 10, c. 5 legge 3/12, è equiparato all'atto di pignoramento.

**Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.**

Verona, 23.3.2021

**Il Giudice**

**Dott. Luigi Pagliuca**

